

Regolamento

per gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

MATRICE DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Descrizione / tipo modifica	Redatta da	Verificata da	Approvata da
00	28/12/2021	Emissione	Elena Cussigh	Elena Cussigh	Giuseppe Tonutti
01					
02					
03					
04					
05					
06					

Sommario

1. Oggetto	3
2. Finalità	3
3. Costituzione del fondo	3
a. Appalti che assicurano le necessità di approvvigionamento di beni e servizi a favore di ARCS	4
b. Appalti di servizi per i quali ARCS gestisce il contratto per conto degli Enti del Servizio Sanitario Regionale o di altre Amministrazioni	4
c. Appalti per l'acquisto di beni e servizi gestiti da ARCS per conto di uno o più Enti del Servizio sanitario regionale o altre Amministrazioni (ivi compresi quelli di cui al DPCM 11/07/2018, procedure svolte in regime di avalimento per conto della CUC)	5
4. Esclusioni	6
5. Destinazione del fondo	6
6. Funzioni incentivate	6
7. Beneficiari	7
8. Ripartizione del fondo	8
9. Tempi e modalità di erogazione dell'incentivo	8
10. Responsabilità	9
11. Disposizioni finali	9
12. Entrata in vigore	9
13. Riferimenti normativi	9

1. Oggetto

Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche per le procedure di acquisizione di servizi, forniture, contratti misti e di gestione dei contratti ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito Codice.

Secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 27/2018 e come meglio declinato nell'Atto aziendale, ARCS provvede all'acquisizione dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda ed in qualità di Centrale di Committenza, nell'ottica di aggregazione della domanda e razionalizzazione della spesa, provvede per conto degli Enti del Servizio Sanitario Regionale ad effettuare le procedure di acquisto centralizzato necessarie per garantire la continuità degli approvvigionamenti e lo svolgimento delle attività dei Servizi utilizzatori.

ARCS gestisce gli acquisti di beni e servizi di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 e del successivo DPCM del 11 luglio 2018 per conto della Centrale Unica di Committenza (CUC) - soggetto aggregatore regionale della Regione Friuli Venezia Giulia in virtù dell'apposito rapporto di avalimento di cui all'art. 44 della LR n. 26/2014 e alla DGR. n. 214/2016, nonché le attività di acquisto richieste dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità e da altri Enti in base ad apposite convenzioni.

Sulla base del sistema di programmazione dei fabbisogni, ARCS provvede alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle Aziende sanitarie in coerenza con i rispettivi atti di programmazione ed in condivisione con le indicazioni regionali, orientate all'appropriatezza d'uso delle dotazioni e dei prodotti e alla compatibilità economico finanziaria.

L'attività di acquisto di ARCS è finalizzata a conseguire l'obiettivo dell'ottimizzazione del processo di acquisizione dei beni e dei servizi, nell'ottica del perseguimento di un'elevata standardizzazione qualitativa, rapportandosi al contenimento dei prezzi d'acquisto, attraverso procedure trasparenti, efficaci ed efficienti.

ARCS adotta politiche per la promozione della sostenibilità ambientale degli acquisti, e per la valorizzazione dell'aspetto "etico" delle imprese, premiandone i comportamenti socialmente responsabili, nonché favorisce lo sviluppo dell'e-procurement e la dematerializzazione del ciclo degli approvvigionamenti.

2. Finalità

L'incentivazione delle funzioni tecniche previste dal Codice ha lo scopo di valorizzare la professionalità del personale del comparto interne all'amministrazione e aumentare l'efficienza dell'azione di ARCS nella gestione della funzione di approvvigionamento e gestione logistica e contrattuale per conto degli Enti del Servizio sanitario regionale e delle amministrazioni che mediante apposite convenzioni richiedono il supporto di ARCS nella gestione degli appalti.

3. Costituzione del fondo

Al fine della determinazione del fondo per le funzioni tecniche occorre tenere distinta l'attività assicurata da ARCS, come di seguito descritta:

- Appalti che assicurano le necessità di approvvigionamento di beni e servizi a favore di ARCS;
- Appalti di servizi per i quali ARCS gestisce, oltre alla procedura di gara, anche il contratto per conto degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (ad es.: logistica, call center, screening mammografico);
- Appalti per l'acquisto di beni e servizi gestiti da ARCS per conto di uno o più enti del Servizio sanitario regionale o altre Amministrazioni, ivi compresi quelli di cui al DPCM 11/07/2018, procedure svolte in regime di avalimento per conto della CUC.

Il fondo è implementato per ciascuna fornitura di bene o servizio, inclusa negli atti di programmazione aziendale, di una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara, compresi gli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione, nei limiti e secondo le disposizioni che seguono.

Il fondo è quantificato in fase di predisposizione degli atti di gara ed inserito nel quadro economico di ogni appalto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli seguenti.

Nel caso di appalti che prevedono opzioni, il quadro economico dell'appalto dovrà dare evidenza anche della quota del fondo riferita alla parte contrattuale opzionale, che verrà implementato nel momento in cui l'opzione verrà attivata.

Le somme accantonate sono comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo IRAP a carico dell'amministrazione.

a. Appalti che assicurano le necessità di approvvigionamento di beni e servizi a favore di ARCS

Il fondo per le procedure inerenti forniture e servizi per le finalità istituzionali di ARCS viene implementato come di seguito indicate con riferimento all'importo posto a base di gara:

- per gli importi fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett. c) del Codice, il Fondo è pari al 2,0% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett. c) del Codice e fino a € 500.000,00 il fondo è pari all'1,80% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 1,50% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,00% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00 il fondo è pari allo 0,50% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori a € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 il fondo è pari allo 0,20% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori a € 20.000.000,00 il fondo è pari allo 0,10% dell'importo a base di gara.

In occasione dell'indizione di gara nel quadro economico dell'appalto vengono evidenziati gli accantonamenti percentuali per le funzioni tecniche che verranno successivamente ripartiti.

Qualora per i contratti di valore inferiore ai 500.000 euro si proceda alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, il Direttore della struttura motiva, nel provvedimento di avvio della procedura, la particolare complessità del contratto che rende comunque necessaria la individuazione di tale figura.

Nel caso di contratti di durata pluriennale il fondo, pur considerando il complessivo valore dell'appalto posto a base di gara, viene implementato in ragione d'anno.

b. Appalti di servizi per i quali ARCS gestisce il contratto per conto degli Enti del Servizio Sanitario Regionale o di altre Amministrazioni

Il fondo per le procedure inerenti servizi che ARCS gestisce per conto degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (ad es.: logistica distributiva, call center, screening mammografico) e i cui costi sono ripartiti tra le Aziende in relazione all'utilizzo del servizio medesimo, viene implementato come di seguito indicato con riferimento all'importo posto a base di gara:

- per gli importi fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett. c) del Codice, il Fondo è pari al 2,0% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lett. c) del Codice e fino a € 500.000,00 il fondo è pari all'1,80% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 1,50% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,00% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00 il fondo è pari allo 0,50% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori a € 10.000.000,00 e fino a € 20.000.000,00 il fondo è pari allo 0,20% dell'importo a base di gara;
- per importi superiori a € 20.000.000,00 e fino a € 100.000.000,00 e oltre il fondo è pari allo 0,10% dell'importo a base di gara.

Nel caso di gara divisa in lotti in base ai destinatari dell'appalto e ferme le previsioni dei rispettivi regolamenti aziendali la base di gara è calcolata sul singolo lotto.

In occasione della approvazione del bando di gara nel quadro economico dell'appalto vengono evidenziati gli accantonamenti percentuali per le funzioni tecniche che verranno successivamente ripartiti pro quota tra le Aziende in base ai criteri di ribaltamento del servizio definiti.

Qualora per i contratti di valore inferiore ai 500.000 euro si proceda alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, il Direttore della struttura motiva, nel provvedimento di avvio della procedura, la particolare complessità del contratto che rende comunque necessaria la individuazione di tale figura.

Nel caso di contratti di durata pluriennale il fondo, pur considerando il complessivo valore dell'appalto posto a base di gara, viene implementato in ragione d'anno.

c. Appalti per l'acquisto di beni e servizi gestiti da ARCS per conto di uno o più Enti del Servizio sanitario regionale o altre Amministrazioni (ivi compresi quelli di cui al DPCM 11/07/2018, procedure svolte in regime di avalimento per conto della CUC)

Per le funzioni tecniche svolte da ARCS in qualità di stazione appaltante per conto degli Enti del SSR o in base a specifica convenzione a favore di altri Enti o in regime di avalimento per conto della CUC, gli Enti destinatari medesimi possono destinare ad ARCS una quota per le funzioni agite dai professionisti di ARCS, nella misura prevista dai rispettivi regolamenti.

In base alla programmazione annuale, in occasione dell'indizione di gara, ARCS individua le funzioni tecniche assicurate dalle proprie strutture e provvede a inoltrare specifica richiesta di riconoscimento della quota di incentivo da assegnare al fondo in relazione alle funzioni agite.

Nel caso di accordi quadro la quota è determinata con riferimento al valore del contratto derivato.

In tal caso il fondo viene implementato solo a conclusione delle attività svolte da ARCS in base alle risorse effettivamente trasferite dagli Enti destinatari dell'attività sulla base dei propri regolamenti per le funzioni tecniche.

Le risorse vengono successivamente distribuite ai dipendenti ARCS secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Esclusioni

Il fondo per le funzioni tecniche viene implementato secondo quanto previsto dal presente regolamento solo per i contratti che prevedono la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto.

Il fondo non viene implementato per i contratti di:

- concessione,
- partenariato pubblico privato,
- convenzioni CONSIP o adesione a convenzioni di altre centrali di committenza regionali,
- proroghe di contratti,
- contratti affidati senza previo esperimento di procedure comparative;
- affidamenti di procedura di somma urgenza.

Il regolamento non si applica ai contratti di lavori pubblici in quanto ad oggi non sono compresi nell'ambito di attività di ARCS.

5. Destinazione del fondo

Gli importi da destinare all'alimentazione del Fondo sono evidenziati nei quadri economici di ciascuna procedura inclusa negli atti di programmazione annuale e non oggetto di riprogrammazione di attività già previste negli anni precedenti.

Qualora per esigenze impreviste sia necessario riprogrammare l'attività dell'anno, il Direttore della struttura provvede all'aggiornamento del programma annuale, dando evidenza delle nuove procedure inserite e delle motivazioni.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo ha destinazione vincolata per l'incentivo per le funzioni tecniche ed è ripartito tra i dipendenti, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'Azienda, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Criteri e modalità di impiego delle risorse di questa parte del fondo saranno oggetto di apposita separata regolamentazione.

6. Funzioni incentivate

Ai sensi dell'art.113, co. 2, e smi del Codice, l'incentivo viene ripartito tra i soggetti che concorrono ad assicurare lo svolgimento delle funzioni tecniche (comprehensive delle funzioni "tecniche" in senso stretto e delle funzioni "tecniche giuridico-amministrative") inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività di valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione, di gestione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di Responsabile Unico del Procedimento e rispettivi collaboratori;

- attività di direzione dell'esecuzione;
- attività di verifica di conformità o di collaudo tecnico amministrativo.

7. Beneficiari

I soggetti beneficiari dell'incentivo sono i dipendenti del comparto che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche come declinate dal presente regolamento, sia per gli aspetti prettamente tecnici sia per le attività amministrative di supporto.

Agli incentivi per le funzioni tecniche accedono anche i dipendenti di altre amministrazioni formalmente incaricati di svolgere talune delle funzioni tecniche oggetto di regolamentazione.

In particolare, gli incentivi sono destinati a:

- il personale che partecipa alla programmazione dell'attività e della spesa, alla valutazione preventiva dei progetti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- il personale che svolge funzioni di segretario di commissione di gara;
- il personale incaricato della esecuzione del contratto e della verifica di conformità;
- il Responsabile Unico del Procedimento - RUP;
- i collaboratori del RUP che svolgono compiti di supporto alla funzione;
- il Direttore della Esecuzione del Contratto - DEC;
- i collaboratori del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Per ciascuna procedura di gara, il Direttore della struttura individua, anche con il supporto del Responsabile unico del procedimento, i dipendenti che in base alle attività da svolgere e alla esperienza e professionalità, nonché secondo un criterio di rotazione e di equa ripartizione degli incarichi, assolvono alle funzioni incentivate o hanno collaborato alla realizzazione della specifica fase/funzione.

Il personale individuato può afferire a più strutture dell'Azienda in relazione alle competenze richieste nella progettazione e gestione della gara e del contratto e delle funzioni agite.

Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- la indicazione puntuale della procedura di gara per la fornitura o il servizio;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, della fornitura o servizio;
- l'importo da destinare al fondo, come determinato ai sensi del presente regolamento;
- il nominativo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativo profilo professionale, le attività e i compiti assegnati a ciascuno nell'ambito della singola procedura di gara e della gestione del contratto;
- i tempi di conclusione della procedura di gara e di esecuzione del contratto.

Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro, nonché dei pesi dell'apporto individuale attribuiti, sono possibili in qualsiasi momento, su proposta del Responsabile unico del procedimento, con provvedimento motivato adottato dal Direttore di struttura che ha provveduto alla nomina.

Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

Le attività incentivate ai sensi del presente regolamento sono svolte, di norma, in orario di lavoro e si intendono in toto remunerate secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento.

L'eventuale svolgimento in ore straordinarie delle attività di cui del presente Regolamento non sarà oggetto di retribuzione nell'ambito dell'istituto dello straordinario.

A tal fine, il Dirigente responsabile della Struttura, in sede di autorizzazione alla liquidazione di ore straordinarie, attesterà solo il numero di ore rese dal personale dipendente per attività diverse da quelle per le quali è prevista l'incentivazione.

8. Ripartizione del fondo

L'incentivo per le funzioni tecniche è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- 5% al personale che si è occupato della redazione e aggiornamento della programmazione;
- 20% al RUP e ai suoi collaboratori;
- 50% al personale che ha svolto le funzioni relative alle procedure di gara finalizzate alla realizzazione del programma dell'attività e che quindi ha curato la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara;
- 20 % al direttore dell'esecuzione e ai suoi collaboratori;
- 5 % al personale che ha curato le verifiche di conformità propedeutiche all'avvio del contratto.

Il Direttore della struttura individua il personale destinatario dell'incentivo impegnato nelle diverse fasi della gestione.

9. Tempi e modalità di erogazione dell'incentivo

Per le funzioni connesse alla procedura di gara la liquidazione dell'incentivo ha luogo a seguito delle verifiche di conformità.

Per le funzioni di direttore dell'esecuzione per i contratti di durata pluriennale, la liquidazione ha luogo in parti frazionate in ragione d'anno per la durata contrattuale a conclusione di ciascuna annualità.

A seguito della conclusione delle verifiche di conformità, il Direttore della struttura con proprio provvedimento trasmette alla SC Gestione Risorse Umane la quantificazione dei compensi individuali da liquidare, tenuto conto dei ruoli e delle attività effettivamente svolte.

L'incentivo, liquidato in ragione d'anno a ciascun professionista, non può superare il 50% del trattamento complessivo lordo spettante al dipendente destinatario della misura.

Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualsiasi natura, fissa e variabili, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Per la verifica del limite di cui al presente comma, gli importi vanno considerati per competenza e non per cassa.

Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dalla SOC Gestione Risorse Umane in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.

Le eventuali eccedenze riscontrate a seguito del controllo di cui sopra, andranno ad economie di bilancio.

L'incentivo per le funzioni tecniche spetta esclusivamente al personale del comparto.

10. Responsabilità

Qualora, in corso di svolgimento di una procedura, che preveda le funzioni tecniche di cui al presente regolamento, debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto sono liquidati gli incentivi limitatamente alle prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

A fronte di incrementi dei tempi previsti per le attività di gara per responsabilità direttamente imputabili al dipendente ARCS con riferimento alla programmazione approvata, la quota delle risorse finanziarie accantonate per il singolo servizio o fornitura è ridotta in sede di liquidazione degli incentivi su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura competente del:

- 10% della percentuale spettante per ritardo superiore a un massimo di 3 mesi;
- 20% della percentuale spettante per ritardo superiore a tre mesi e fino a un massimo di 6 mesi;
- 50% della percentuale spettante per ritardo superiore a 6 mesi.

Fatta salva la valutazione di eventuali responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile non può essere disposto il pagamento di incentivi per funzioni tecniche nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione.

Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile a dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi, o qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

11. Disposizioni finali

Il presente regolamento sarà oggetto di verifica trascorsi sei mesi dall'approvazione.

Eventuali revisioni che si rendessero necessarie a seguito di tale verifica verranno apportate entro i trenta giorni successivi dalla conclusione dell'analisi.

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di verifica anche prima del termine di cui al primo comma, in presenza di sopravvenuti interventi normativi o regolamentari che modifichino le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e degli accordi eventualmente intercorsi con la Centrale Unica di Committenza regionale o gli altri Enti che usufruiscono delle prestazioni di ARCS.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo al relativo provvedimento di approvazione e trova applicazione per i bandi di gara approvati successivamente alla entrata in vigore.

13. Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 "Codice dei contratti pubblici".